# REGOLAMENTO (CEE) N. 2413/78 DELLA COMMISSIONE

**del 17 ottobre 1978**

**che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che gli articoli 2 e 6 del regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1857/78 (4), dispongono che, quando il latte scremato in polvere è esportato allo stato naturale o dopo colorazione, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale del paese di destinazione figurante nell'elenco di cui all'allegato II del predetto regolamento, nel quale si certifichi che il prodotto importato sarà sottoposto ad un controllo inteso a garantire ch'esso sarà utilizzato esclusivamente per l'alimentazione degli animali;

considerando che occorre modificare l'allegato II su indicato, per quanto riguarda la Malaysia, per ovviare a difficoltà riscontrate all'atto di talune importazioni in questo paese terzo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2054/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica con effetto dal 1° maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 212 del 2. 8. 1978, pag. 9.

*ALLEGATO*

*« ALLEGATO II*

**Elenco degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1**

| *Paese terzo* | *Organismo ufficiale* |
|---|---|
| Bulgaria | Hranexport o Rodopaimpex, Sofia |
| Cecoslovacchia | Koolspol Import/Export, Praga |
| Spagna | Servizi, doganali (1), Ministerio de comercio, dirección general de política, arancelaria e importación |
| Ungheria | Terimpex, Budapest |
| Giappone | Servizi doganali (2) |
| Portogallo | Junta nacional dos productos pecuários, Lisbona |
| Iugoslavia | Segretariato federale per il commercio estero, Belgrado |
| Romania | Romagrimex o Prodexport, Bucarest |
| Unione Sovietica | Prodintorg |
| Indonesia | Ministero dell'agricoltura, Giacarta |
| Taiwan | Servizi doganali, ministero degli affari economici, ufficio del commercio estero, Tai-pei |
| Tailandia | Ministero del commercio, Bangkok |
| Israele | Ministero del commercio, Tel Aviv |
| Singapore | Ministero delle finanze, The Controler of Imports and Exports, Singapore |
| Malaysia | Servizi doganali (3) |
| Repubblica della Corea del Sud | Ministero dell'agricoltura e della pesca, Seul |
| Cile | Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento |
| Messico | Segretariato del commercio e dell'industria, Segretariato dell'agricoltura e dell'allevamento |
| Repubblica popolare della Corea del Nord | Servizi doganali |

(1) Si considera come attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il documento doganale spagnolo d'importazione dal quale risulti che i prodotti in oggetto sono stati importati in Spagna ai fini del consumo animale o una dichiarazione delle dogane spagnole attestante che il latte scremato in polvere subisce un controllo inteso a garantire ch'esso sarà importato dopo denaturazione.

(2) Si considera come attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il documento doganale giapponese d'importazione dal quale risulti che i prodotti in oggetto sono stati importati in Giappone ai fini del consumo animale.

(3) Si considera come attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il documento doganale malaysiano d'importazione dal quale risulti che i prodotti in oggetto sono stati importati in Malaysia ai fini del consumo animale. »